SENTENZA DELLA CORTE
DELL' 11 NOVEMBRE 1975 [1]

Bagusat KG
contro Hauptzollamt Berlin-Packhof
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Berlin)

Causa 37-75

Massime

1. *Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Voci doganali diverse — Scelta — Potere discrezionale della Commissione*
(Regolamento del Consiglio n. 97/69)

2. *Tariffa doganale comune — Classificazione delle merci — Ciliegie — Presentazione in un miscuglio di acqua e di alcol etilico — Sottovoce doganale 20.06-B-1*
(Regolamento della Commissione n. 1709/74)

1. Il regolamento del Consiglio n. 97/69 ha attribuito alla Commissione, che agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la scelta fra due o più voci nelle quali una determinata merce potrebbe rientrare, alla sola condizione che le disposizioni adottate dalla Commissione non modifichino il testo della tariffa.
2. In forza del regolamento CEE della Commissione n. 1709/74, le ciliegie presentate in un miscuglio di acqua e di alcol etilico vanno classificate nella sottovoce 20.06-B-1 della tariffa doganale comune.

Nel procedimento 37-75,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Berlino, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

BAGUSAT KG

e

HAUPTZOLLAMT BERLIN-PACKHOF

1 — Lingua processuale: il tedesco.

domanda vertente sulla validità del regolamento della Commissione 2 luglio 1974, n. 1709 (GU n. L 180, pag. 15) e sull'interpretazione della voce 08.11 e della sottovoce 20.06 B I della tariffa doganale comune,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e H. Kutscher, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart e A. O'Keeffe, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

La ditta Bagusat KG importa ciliegie dalla Iugoslavia per l'industria del cioccolato. Onde garantire la loro conservazione provvisoria durante il trasporto, le ciliegie vengono immerse, in Iugoslavia, in un miscuglio d'acqua e di alcol aromatizzato. Questo miscuglio, chiamato in commercio «sciroppo di recupero», viene separato mediante scolamento e, nella misura del possibile, riutilizzato dalla Bagusat per l'importazione di nuove partite di ciliegie.

La lite principale verte sul se queste ciliegie vadano classificate sotto la voce 08.11 ovvero sotto la voce 20.06 della tariffa doganale comune.

Dette voci hanno il seguente tenore:

08.11 Frutta temporaneamente conservata (ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate.

.....

D. Altre

20 Preparazioni di frutta

20.06 Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcol.

B. Altre

1. con aggiunta di alcol

e) altre frutta

2. altre

Il 16 gennaio 1973 il Bundesfinanzhof, in una pronunzia preliminare, classificava le merci del genere di cui trattasi sotto la voce doganale 08.11.

Con regolamento del Consiglio n. 97/79, relativo ai provvedimenti da adottare per

l'applicazione della tariffa doganale comune (GU n. L 13, 1969, pag. 1) in considerazione dell'esigenza che la nomenclatura della tariffa doganale comune venga applicata in modo uniforme in tutti gli Stati membri e che le disposizioni a tale scopo devono essere adottate a livello comunitario, veniva istituito un comitato per la nomenclatura composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle disposizioni da adottarsi. A termini del secondo considerando, queste disposizioni hanno lo scopo di precisare il contenuto delle voci o sottovoci della tariffa doganale comune, senza tuttavia modificarne il testo. La Commissione adotta le disposizioni in progetto, qualora siano conformi al parere del comitato (art. 3).

Per l'attuazione del regolamento del Consiglio 97/69, la Commissione adottava il 2 luglio 1974 il regolamento n. 1709/74 relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 20.06-B-1 della tariffa doganale comune (GU 1974, n. L 180, pag. 15). Il terzo considerando recita:

«Secondo le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles la succitata voce 08.11 comprende le frutta che hanno subito un trattamento avente unicamente lo scopo di conservarle provvisoriamente durante il trasporto e l'immagazzinamento prima del loro uso definitivo, purché in questo stato, esse non siano atte al consumo; che detta voce esclude in conseguenza le frutta che hanno subito un trattamento che non le rende improprie al consumo nello stato in cui sono presentate.»

L'articolo 1 recita:

«Le ciliegie presentate in una miscela di acqua e di alcol etilico, in quanto frutta atte per il consumo nello stato in cui si presentano, rientrano nella tariffa doganale comune nella sottovoce:

20.06 Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcol:
B. Altre
I. con aggiunta di alcol.»

Le disposizioni del regolamento n. 1709/74 sono conformi al parere del comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune.

Con atto provvisorio in data 11 settembre 1974, l'ufficio doganale di Berlin-Packhof, ritenendosi vincolato dal regolamento n. 1709/74, classificava le ciliegie importate dalla Bagusat nella sottovoce 20.06-B-e-1 della tariffa doganale comune.

Nell'azione promossa dinanzi al giudice tedesco l'attrice nella causa principale ha sostenuto che l'ufficio doganale non poteva basarsi sul regolamento n. 1709/74. Questo regolamento sarebbe illegittimo per il fatto che la Commissione ha ecceduto i limiti dei suoi poteri normativi in quanto ha adottato una decisione in contrasto con la struttura e con la logica della tariffa doganale comune.

Secondo l'ufficio doganale, il regolamento n. 1709/74, che è obbligatorio in ogni sua parte e che è efficace in tutti gli Stati membri, non ha modificato il testo e il contenuto della tariffa doganale comune, ma l'ha semplicemente precisata in modo vincolante.

Con ordinanza 25 marzo 1975, il Finanzgericht di Berlino ha sospeso il procedimento e, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, ha sottoposto a questa Corte le due seguenti questioni:

«Se le ciliegie, presentate in una miscela di acqua e di alcol etilico, che in data 9 settembre 1974 sono state importate nel territorio di Berlino (ovest), vadano classificate sotto la voce 08.11 oppure sotto la voce 20.06-B-1 della tariffa doganale comune (TDC).

Se in particolare il regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1974, n.

1709 — GU 3 luglio 1974, n. L 180, pag. 15 — sia valido nella parte in cui classifica tali merci sotto la voce 20.06-B-1 della TDC.»

L'ordinanza di rinvio è pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 aprile 1975.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, si è deciso di chiedere alla Commissione ed all'attrice nella causa principale di produrre vari documenti.

II — Riassunto delle osservazioni scritte

A — La *ditta Bagusat KG* sostiene che non vi è alcuna differenza tra una decisione della Commissione in materia tariffaria ed un regolamento della stessa Commissione relativo alla classificazione, dato che questi due atti giuridici sono soltanto dei mezzi ausiliari per l'interpretazione delle voci doganali per il caso che queste diano luogo a dubbi. Essi non possono tuttavia modificare il testo né il senso della tariffa.

Le voci doganali di cui trattasi vanno distinte in base a tre criteri:
— metodo di conservazione
— attitudine ad essere consumati tali e quali
— scopo economico e commerciale dell'applicazione di dazi doganali diversi.

Metodo di conservazione

Il confronto fra le due sottovoci e i rispettivi tenori dimostra che si può applicare unicamente la voce 08.11. Tutti i frutti che non sono conservati provvisoriamente rientrano infatti nella voce 20.06. Non ha importanza decisiva il mezzo che garantisce la conservazione, bensì lo scopo di questa. Ora, le ciliegie importate dalla attrice erano conservate solo provvisoriamente:
— era stato loro aggiunto un miscuglio d'acqua e d'alcol;
— la gradazione del miscuglio bastava solo per conservare la merce durante il trasporto e per un breve periodo di immagazzinamento;
— la gradazione alcolica corrispondeva al minimo indispensabile per garantire la conservazione provvisoria.

La Bagusat cita le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles relative alla voce 08.11 e sostiene che alla sua merce si applicano i chiarimenti ivi contenuti.

In quanto attribuisce importanza solo secondaria al criterio della conservazione provvisoria, il regolamento n. 1709/74 è fondato su un errore. La nozione di «conservazione temporanea» costituisce il criterio decisivo per distinguere la voce 08.11 dalla voce 20.06.

Sul criterio «impropri al consumo nello stato in cui sono presentati»

L'affermazione della Commissione, nel regolamento n. 1709/74 di cui trattasi, che le ciliegie di cui è causa «non sono rese non atte al consumo nello stato in cui sono presentate» è priva di motivazione. Essa è inoltre erronea, dato che l'attitudine al consumo presuppone la conservazione illimitata.

Inoltre, l'espressione «stato in cui sono presentate» restringe la nozione di attitudine al consumo. Le ciliegie immerse nell'alcol e spedite in fusti non vengono mangiate tali e quali.

L'aspetto decisivo è costituito dagli usi in materia di consumo in circostanze normali. In proposito la Bagusat produce un parere del direttore del «Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde».

Dazi doganali da applicarsi

La voce doganale 08.11 comprende le merci grezze che vengono conservate solo provvisoriamente in vista del trasporto, e che vanno indi lavorate definitivamente dall'industria nazionale. La voce doganale 20.06 riguarda invece i frutti preparati e conservati definitivamente che hanno già attraversato tutti gli stadi di

lavorazione e che, in quanto atti ad essere consumati e generalmente pronti per la vendita, possono essere avviati direttamente al consumo. Ciò spiega perché i dazi doganali di cui al capitolo 20 sono nettamente più elevati.

B — La *Commissione* rileva che, in quanto regolamento ai sensi dell'art. 189, il regolamento n. 1709/74 obbliga i giudici degli Stati membri a classificare le merci in conformità alla sue prescrizioni. La stessa Corte di giustizia non ha il potere di effettuare una classificazione diversa.

Solo se la Corte dichiarasse l'illegittimità del regolamento l'esatta classificazione delle ciliegie potrebbe venir rimessa in discussione.

Dato che i regolamenti relativi alla classificazione doganale, del genere del regolamento CEE n. 1709/74, non hanno lo scopo di modificare la nomenclatura della tariffa, ma riguardano esclusivamente la classificazione in una determinata voce doganale delle merci di cui trattano, la modifica del testo della tariffa ad opera di tali regolamenti sarebbe illegittima solo se una merce venisse classificata in una voce doganale nella quale essa manifestamente non rientra, tenuto conto del sistema della tariffa doganale comune e della definizione della voce di cui trattasi.

Non basta che in base al testo della tariffa sia concepibile o possibile una classificazione diversa da quella prescritta perché si possa senz'altro ritenere che si tratta di una modifica illecita della tariffa e di una violazione, implicante nullità, della norma d'autorizzazione di cui al regolamento CEE n. 67/69.

I regolamenti del genere di quello di cui trattasi verrebbero privati del loro vero scopo se il semplice fatto che sia concepibile una classificazione diversa da quella prescritta fosse sufficiente a renderli nulli.

Essi possono essere considerati nulli soltanto se il loro tenore è manifestamente in contrasto con la lettera, col sistema e con le norme di classificazione doganale, se sono palesemente errati ed arbitrari e se il loro tenore non può essere ulteriormente giustificato con argomenti sostanziali.

È impossibile desumere la nullità di un regolamento relativo alla classificazione doganale dalla sola circostanza che esso non corrisponde all'interpretazione data alla tariffa in determinati Stati membri e che esso è stato adottato come reazione a decisioni emananti da autorità nazionali e considerate inopportune dalla Commissione. In questa ipotesi, non si deve certo annullare il regolamento, bensì modificare la classificazione tariffaria praticata nello Stato membro di cui trattasi.

I regolamenti relativi alla classificazione tariffaria, basati sul regolamento (CEE) n. 67/69, hanno come unico fondamento giuridico il diritto comunitario. La loro legittimità va quindi valutata unicamente in base ai criteri stabiliti dal trattato CEE e mediante l'esame autonomo della lettera e dello spirito della tariffa doganale comune, esame da effettuare con l'ausilio delle regole di interpretazione obbligatoria che essa contiene.

La voce doganale 20.06 descrive le ciliegie presentate nell'alcol mediante tre delle loro caratteristiche obiettive: deve trattarsi
— di frutti
— conservati
— con aggiunta d'alcol.

Le ciliegie tuttavia rientrano nella voce 20.06 soltanto se sono state conservate o preparate «altrimenti» che mediante uno dei procedimenti contemplati nel capitolo 8. Stando così le cose, la legittimità del regolamento n. 1709/74 potrebbe essere messa in dubbio unicamente se le ciliegie presentate nell'alcol andassero manifestamente e senza alcuna ambiguità classificate nella voce 08.11.

La voce 08.11 comprende le ciliegie «temporaneamente conservate». L'alcol è un

prodotto tradizionale di macerazione destinato alla conservazione degli alimenti come pure della frutta. A partire dalla gradazione alcolica del 14-16 %, i microrganismi non possono più decomporre frutta e il procedimento di fermentazione viene inibito. La conservazione che ne risulta è permanente, soprattutto se si tiene conto del fatto che la frutta non è generalmente conservata per l'eternità, ma soltanto in attesa del consumo, in una data più o meno prossima. I campioni di ciliegie conservate nell'alcol che sono serviti di base alla sentenza del Bundesfinanzhof erano ancora in stato di perfetta conservazione dopo quattro anni. Al momento delle dicussioni relative all'adozione del regolamento n. 1709/74, il competente comitato disponeva di campioni ancora più vecchi, che erano molto ben conservati.

Le ciliegie che vengono messe nei cioccolatini non possono essere private, prima della lavorazione, di tutto l'alcol nel quale sono state conservate, in guisa che questo contribuisce in modo decisivo alla loro conservazione ulteriore fino al momento del consumo.

Secondo il tenore della voce doganale 08.11, questa riguarda solo i procedimenti di conservazione la cui applicazione rende le ciliegie «non atte per il consumo». In mancanza di questa caratteristica, le ciliegie che sono all'origine atte al consumo immediato, se non vengono rese inadatte al consumo stesso dal procedimento di conservazione, non rientrano nella voce doganale 08.11, bensì in quella 20.06.

La ciliegia «non atta» al consumo è una ciliegia che non può essere mangiata senza disturbi o danni per la salute. Solo se costituisce oggetto di questo tipo di descrizione obiettiva questa nozione può essere usata in una nomenclatura applicata su piano mondiale come quella di Bruxelles.

La Commissione esamina gli esempi di conservanti menzionati nella voce 08.11. Essa conclude che, prima della messa in vendita, il conservante deve essere eliminato, ovvero ridotto a proporzioni minime per non essere nocivo per la salute.

La formula usata nella voce 08.11, tradotta nella pratica quotidiana, significa che, nello stato in cui si trova a causa del metodo di conservazione o di preparazione, la merce non può essere consumata, ma va previamente preparata in modo da poter essere mangiata senza inconvenienti per l'organismo.

Le ciliegie sono come tali frutti che possono essere consumati; il conservante — acquavite a 14-16° — è del pari atto al consumo.

Il Bundesfinanzhof ha praticamente sostituito la nozione «atto al consumo immediato» con la nozione «destinato al consumo immediato».

Una merce è «destinata al consumo immediato» quando deve essere consumata tale e quale. Viceversa è «atta al consumo immediato» quando può essere mangiata senza pericolo, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga abitualmente o meno.

La Commissione cita numerosi esempi, tratti dalla tariffa doganale comune, dell'uso dell'una o dell'altra nozione per caratterizzare una voce doganale.

Se ciò non bastasse, le note esplicative della Commissione relative alla tariffa doganale comune, a proposito della voce 20.06 menzionano numerosi prodotti che possono senza dubbio essere mangiati tali e quali, ma che, in quanto prodotti intermedi e semifiniti, servono e sono destinati non già al consumo immediato, ma alla fabbricazione di prodotti alimentari finiti.

Quindi, se la voce 08.11 non comprende le ciliegie di cui trattasi in modo del tutto chiaro e privo di ambiguità, cosicché la classificazione sotto la voce

20.06 apparirebbe a priori e palesemente insostenibile, nell'adottare il regolamento (CEE) n. 1709/74, la Commissione non ha ecceduto i limiti del potere d'interpretazione attribuitole dal regolamento (CEE) n. 97/69.

Concludendo, la Commissione suggerisce di risolvere come segue le questioni pregiudiziali:

«Le ciliegie presentate nell'alcol importate nella Comunità dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1709/74 vanno classificate nella sottovoce 20.06-B-1 della tariffa doganale comune.»

La Bagusat, rappresentata dall'avv. D. Ehle, del foro di Colonia, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Peter Kalbe, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 6 ottobre 1975.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 22 ottobre 1975.

In diritto

1 Con ordinanza 25 marzo 1975, pervenuta in cancelleria il 15 aprile 1975, il Finanzgericht di Berlino ha chiesto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, di pronunziarsi in via pregiudiziale sulla validità del regolamento CEE della Commissione 2 luglio 1974, n. 1709 (GU n. L 180, pag. 15) e sull'interpretazione della voce 08.11 e della sottovoce 20.06-B-1 della tariffa doganale comune.

2 La causa principale verte sul se le ciliegie, immerse in un miscuglio d'acqua e alcol per conservarle provvisoriamente durante il trasporto verso la Comunità e fino al momento in cui, previo scolamento, vengono usate nell'industria del cioccolato nella Comunità, vadano classificate nella sottovoce doganale 20.06-B-1.

3 Si chiede alla Corte se le ciliegie presentate in un miscuglio di acqua ed alcol etilico vadano classificate nella voce 08.11 o nella sottovoce 20.06-B-1 della tariffa doganale comune e, in particolare, se il regolemanto CEE n. 1709/74 sia valido nella parte in cui classifica determinate merci nella sottovoce 20.06-B-1

4 A termini del suo primo articolo, il regolamento n. 1709/74 stabilisce che «le ciliegie presentate in una miscela di acqua e di alcol etilico, in quanto frutta atte per il consumo nello stato in cui si presentano, rientrano, nella tariffa do-

ganale comune, nella sottovoce 20.06 — Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:

B. Altre

1. con aggiunta di alcol».

5 Il secondo considerando del regolamento del Consiglio n. 97/69, relativo ai provvedimenti da adottare per l'applicazione della tariffa doganale comune (GU 1969, n. L 14, pag. 1), dichiara che le disposizioni atte a garantire che la nomenclatura sia applicata in modo uniforme in tutti gli Stati membri, hanno lo scopo di precisare il contenuto delle voci o sottovoci della tariffa doganale comune, alla sola condizione che le disposizioni adottate dalla Commissione non modifichino il testo della tariffa.

6 Il regolamento ha istituito un comitato per la Nomenclatura della tariffa doganale comune, precisando nel terzo considerando che le disposizioni relative ai provvedimenti che possono rivelarsi necessari per la classificazione di determinate merci nella tariffa riguardano un settore squisitamente tecnico e che la loro elaborazione richiede una stretta collaborazione fra Stati membri e Commissione.

7 In questo campo, il Consiglio ha attribuito alla Commissione, che agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la scelta fra due o più voci nelle quali una determinata merce potrebbe rientrare.

8 È opportuno accertare se il regolamento n. 1709/74 abbia avuto l'effetto di modificare il testo della tariffa.

9 Benché il tenore della sottovoce 20.06-B-1 della tariffa doganale comune sia atto a comprendere le merci di cui trattasi, tuttavia le note del capitolo — le quali, secondo le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, sono, unitamente al tenore delle voci, giuridicamente decisive per la classificazione di una merce — dichiarano che il capitolo 20 non comprende i frutti preparati o conservati coi metodi enumerati nel capitolo 8.

A termini della voce 08.11, che è la sola di questo capitolo che possa venir presa in considerazione per la classificazione della merce di cui trattasi, rientrano in essa le «frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre

sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate».

È appunto nei casi come quello in esame, in cui la tariffa non contiene un elenco esauriente dei metodi di conservazione che rientrano nella voce 08.11, ma si limita a dare degli esempi, che la Commissione, di concerto con gli esperti nazionali, ha facoltà di emanare un regolamento che precisi i metodi cui ci si voleva riferire.

10 La perizia prodotta dall'attrice nella causa principale tende unicamente a dimostrare che le ciliegie presentate in un miscuglio di acqua e alcol etilico, in mancanza di altri ingredienti atti a migliorarne il sapore, secondo l'opinione corrente non vanno considerate come «atte per il consumo nello stato in cui sono presentate».

11 La Commissione invece, seguendo il parere del comitato per la Nomenclatura della tariffa doganale comune, ha ritenuto che tali ciliegie non siano inadatte al consumo.

Nessuno degli argomenti addotti dall'attrice nella causa principale è atto a dimostrare che la Commissione abbia esorbitato dai limiti del potere discrezionale che le è stato attribuito.

12 Si deve quindi rispondere al giudice nazionale che l'esame della questione sottoposta a questa Corte non ha rivelato aspetti atti ad inficiare la validità del regolamento CEE della Commissione n. 1709/74.

In forza dello stesso regolamento, le ciliegie presentate in un miscuglio di acqua e di alcol etilico vanno classificate nella sottovoce 20.06-B-1 della tariffa doganale comune.

Sulle spese

13 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Berlino, con ordinanza 25 marzo 1975, afferma per diritto:

1° **L'esame della questione sottoposta a questa Corte non ha rivelato aspetti atti ad inficiare la validità del regolamento CEE della Commissione n. 1709/74.**

2° **In forza dello stesso regolamento, le ciliegie presentate in un miscuglio di acqua e di alcol etilico vanno classificate nella sottovoce 20.06-B-1 della tariffa doganale comune.**

R. Lecourt R. Monaco H. Kutscher A. M. Donner J. Mertens de Wilmars

P. Pescatore M. Sørensen A. J. Mackenzie Stuart A. O'Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'11 novembre 1975

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS DEL 22 OTTOBRE 1975 [1]

Signor presidente,
signori giudici,

La ditta tedesca Bagusat KG importa dalla Iugoslavia ciliegie destinate all'industria del cioccolato. Questi frutti sono conservati in un miscuglio d'acqua e di alcol etilico aromatizzato.

Il 9 settembre 1974 essa presentava all'ufficio doganale di Berlino-Packhof una partita di 30 fusti di detto prodotto, indicando nella dichiarazione che esso rientrava nella voce 08.11 della tariffa doganale comune, riguardante la «frutta temporaneamente conservata (ad esempio mediante anidride solforosa o immersa

1 – Traduzione dal francese.